



COMUNE DI COLLE UMBERTO

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D.Lgs 31 marzo 2023 n.36)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 27.02.2025

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei tempi o dei costi di esecuzione
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Informazione e confronto
- Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento definisce le modalità ed i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nell'ambito di applicazione del citato Decreto (di seguito "Codice").

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, comprensiva degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2 c.2., nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico degli interventi è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività svolta dal proprio personale, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto – RUP
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 ***Gruppo di lavoro***

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile di Settore competente, la struttura tecnico amministrativa o "*gruppo di lavoro*" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Non possono essere conferiti incarichi a personale che versa in condizione di conflitto di interesse, ovvero che abbia direttamente od indirettamente un interesse finanziario, economico o altro tipo di interesse personale, che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della relativa procedura di appalto.
4. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile di Settore competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.

Art. 4 ***Limite soggettivo dell'incentivo***

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a

prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore ad **€ 40.000,00**;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - d) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza/Stazione Unica Appaltante

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza/SUA, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura pari al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, ai sensi del comma 8 dell'art. 45 del Codice.
2. L'incentivo destinato alla centrale di committenza è comprensivo della quota di cui al successivo art. 7.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di settore di cui all'art. 17;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dal personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a "personale esterno" all'Ente;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO OPERE	PERCENTUALI
Da € 40.000,01 (soglia minima prevista nel Regolamento) ad € 500.000,00	percentuale del 2 %
Da € 500.000,01 (soglia massima del punto precedente) ad € 1.000.000,00	percentuale del 1,9 %
Importi superiori ad € 1.000.000,01	percentuale del 1,8 %

2. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura per il quale si applichi il presente Regolamento.

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile Unico del Progetto	35 %
Programmazione della spesa per investimenti	7 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1 %

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	1 %
Redazione del progetto esecutivo	1 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	6 %
Predisposizione dei documenti di gara	20 %
Direzione dei lavori	3 %
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	1 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1 %
Collaudo tecnico-amministrativo	1 %
Regolare esecuzione	1 %
Collaudo statico	1 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività tra quelle indicate nella tabella e nel caso in cui la quota spettante alla centrale di committenza, ai sensi della relativa convenzione, non corrisponda a quella prevista dalla tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

IMPORTO OPERE	PERCENTUALI
Da € 40.000,01 ¹ (soglia minima prevista nel Regolamento) ad € 800.000,00	percentuale del 2 %
Da € 800.000,01 (soglia massima del punto precedente) ad € 1.200.000,00	percentuale del 1,9 %
Importi superiori ad € 1.200.000,01	percentuale del 1,8 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (art. 114, comma 8, e Allegato II.14, art. 32, commi 2 e 3, del Codice). I PPP e le concessioni di servizi, al pari di quelli di lavori, sono sempre incentivabili.

3. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

ATTIVITÀ TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile Unico del Progetto	35 %
Programmazione della spesa per investimenti	7 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10 %
Redazione del progetto (livello unico)	5 %
Predisposizione dei documenti di gara	20 %
Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) incluso l'eventuale coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	20 %
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	3 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. La percentuale va applicata sull'importo complessivo posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e rinnovo del contratto di appalto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali e conseguentemente attivate.

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate in tabella. Ai fini dell'attribuzione il Responsabile di Settore tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile del Settore è

supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Nel caso di appalti misti si applica la percentuale riferita al tipo di prestazione che caratterizza l'oggetto principale del contratto, determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto, come indicato all'art. 14, comma 18 del Codice.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è in ogni caso escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro di cui all'art. 3.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei tempi o dei costi di esecuzione

1. Nei casi in cui non vengano rispettati i tempi di esecuzione o vengano accertati aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento (sia opera/lavoro, servizio o fornitura), fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si procede come specificato nei seguenti commi alla decurtazione del fondo incentivante spettante per funzioni tecniche.

2. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

3. Qualora, durante la fase di esecuzione e realizzazione dell'opera si verifichino dei ritardi, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120 comma 1 del Codice, l'incentivo riferito ai soggetti incaricati delle diverse attività quali direzione lavori, RUP e loro collaboratori, sarà corrisposto decurtato delle percentuali come determinato nella tabella del seguente comma 8.

4. Qualora, durante la fase di esecuzione e realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, depurato del ribasso d'asta offerto e approvato, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120 comma 1 del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili agli incaricati (quali progettista, direttore lavori / ufficio direzione lavori e suoi collaboratori, RUP, collaudatore se nominato),

l'incentivo riferito ai soggetti incaricati di codeste attività sarà corrisposto decurtato delle percentuali come determinato nella tabella del seguente comma 8.

5. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

6. Qualora, durante la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture si verifichino dei ritardi, l'incentivo riferito ai soggetti incaricati delle diverse attività quali direzione lavori, RUP e loro collaboratori, sarà corrisposto decurtato delle percentuali come determinato nella tabella del seguente comma 8.

7. Qualora, durante la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture si verifichino dei ritardi, danni a cose o persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito ai soggetti incaricati di codeste attività (quali direzione dell'esecuzione, RUP e loro collaboratori) sarà corrisposto decurtato delle percentuali come determinato nella tabella del seguente comma 8.

8. Tabella riduzione incentivi:

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
Tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

9. Non costituiscono causa di decurtazione dell'incentivo le seguenti eventualità:

- Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art 120 comma 1 del Codice;
- Sospensioni e proroghe dei lavori, servizi o forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- Ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetta a penale per ritardo.

10. Il Responsabile competente provvede alla riduzione delle quote spettanti o alla non corresponsione dell'incentivo.

11. La riduzione verrà operata nei confronti del solo personale responsabile delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera e/o lavoro, servizio o fornitura. Qualora, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinanti, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

12. La somma che residua a seguito delle decurtazioni oggetto del presente articolo non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse di cui all'art.7.

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di settore che ha costituito il

gruppo di lavoro sulla base delle schede predisposte dal RUP, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, in riferimento a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
- nell'ipotesi di contratti pluriennali, la relativa quota verrà ripartita proporzionalmente con cadenza annuale a seguito della verifica di conformità parziale della fornitura o del servizio.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

4. Nel caso in cui il Responsabile di settore che ha costituito il gruppo di lavoro coincida con il RUP, la verifica sulla scheda di attività del RUP è effettuata, così come la liquidazione della quota parte, dal Segretario Comunale.

Art. 18

Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione e si applica alle attività avviate dopo il 01.07.2023, data di efficacia del D.Lgs. 36/2023, qualora siano stati accantonate le risorse a Bilancio.
2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1, per le attività svolte di cui all'art. 2, il limite soggettivo all'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 4 del presente regolamento, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2024.
3. Ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per tutte le attività avviate prima del 01/07/2023, gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina previgente.